



Regolamento operazioni con soggetti collegati

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e successive modifiche e della Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento (di seguito il “ Regolamento”) viene adottato dal Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona SCpA (di seguito “la Banca”) in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2391-bis del codice civile, dal regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito il “Regolamento Consob”), come successivamente modificato dalle delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 20 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 , n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 22144 del 22 dicembre 2021, integrato dalle indicazioni ed orientamenti forniti da Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, nonché dalla vigente normativa della Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui alla Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare n. 285/2013.

Il Regolamento disciplina l’identificazione, l’approvazione, e l’esecuzione delle operazioni con soggetti collegati, poste in essere dalla Banca, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

Articolo 2 (Nozione di Soggetti collegati)

Si definiscono “Soggetti collegati” l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

La Banca adotta le definizioni di parte correlata e soggetti connessi riportate nell’Appendice del Regolamento Consob¹ e nella Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I della Circolare n. 285/2013 emanata dalla Banca d’Italia;

Avendo riguardo alla nozione di parte correlata e soggetti connessi, il perimetro di riferimento applicabile all’operatività attuale della Banca prevede i seguenti soggetti:

1. **Esponenti aziendali;** intendendo per essi i componenti il Consiglio di amministrazione, i membri del Collegio sindacale (effettivi e supplenti), il Direttore generale e il Vice Direttore generale;
2. **Gli stretti familiari dei soggetti di cui al punto 1;** intendendo per tali quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società; essi includono i parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte

¹ Il Regolamento Consob rinvia alle definizioni di parte correlata e operazioni con parti correlate contenute nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti.

correlata, nonché i figli di quest'ultimo; sono inoltre incluse le persone a carico dell'Esponente aziendale, del coniuge o del convivente more-uxorio;

3. **Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai punti 1) e 2);**
4. **Al di fuori dei casi di controllo di cui al precedente punto 3, sono comprese le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni ove l'esponente aziendale è socio accomandatario, nonché le società semplici e le società in nome collettivo ove l'esponente aziendale è socio;**

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale (effettivi e supplenti), il Direttore generale e il Vice Direttore generale, trasmettono al Consiglio di amministrazione della Banca, entro 30 giorni dalla propria nomina, un'attestazione in merito al verificarsi delle fattispecie di soggetti collegati sopra elencate; si impegnano altresì a trasmettere le eventuali variazioni che dovessero verificarsi. In ogni caso, la situazione di ogni esponente aziendale viene aggiornata con cadenza almeno annuale secondo la procedura descritta nel documento "Politiche di gestione dei conflitti di interesse".

Anche se non rientranti nella definizione di soggetti collegati, e quindi fuori dal perimetro di applicazione del presente Regolamento, è necessario altresì censire gli affini sino al secondo grado dei soggetti di cui al punto 1), al fine di poter mettere a disposizione della Banca d'Italia tali informazioni; a tal fine gli esponenti aziendali comunicano ogni informazione necessaria nell'ambito dell'attestazione di cui al comma precedente.

La responsabilità del censimento delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi è in capo al Responsabile Crediti.

Articolo 3 (Identificazione delle operazioni)

Si definisce operazione con soggetti collegati, qualunque transazione che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento anche le delibere in materia di passaggi a sofferenza, accordi giudiziali o extra-giudiziali nonché eventuali stralci con conseguenti passaggi a perdita.

Operazioni di importo esiguo

Sono tutte le operazioni che non superano l'importo di euro 20.000,00, diverse da quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB.

Operazioni di maggiore rilevanza

Si definiscono operazioni di maggiore rilevanza quelle il cui controvalore sia superiore al 5% dei Fondi Propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (per la nostra Banca si fa riferimento a quello del bilancio di esercizio al 31 dicembre di ogni anno); tale controvalore è costituito, per le componenti in denaro, dall'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale, per gli strumenti finanziari dal *fair value* alla data dell'operazione e per le operazioni di credito dall'importo massimo erogabile.

In caso di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato (ad eccezione delle pratiche di revisione interna degli affidamenti).

Operazioni di minore rilevanza

Sono tutte le operazioni che non superano la soglia prevista per quelle di maggiore rilevanza, diverse da quelle di importo esiguo.

Operazioni ordinarie

Operazioni diverse da quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB, che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

A tal fine si considerano *standard* le condizioni applicabili alla generalità della clientela, che non devono essere sottoposte all'autorizzazione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del Codice civile e dell'articolo 40 dello Statuto sociale.

Operazioni escluse

Ai sensi delle norme emanate dalle Autorità di vigilanza si considerano escluse dalla disciplina del presente Regolamento le seguenti operazioni:

1. le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche avendo l'assemblea dei soci approvato una politica di remunerazione su proposta del Consiglio di amministrazione conforme alle Disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle Banche, e nella circostanza che tale remunerazione sia coerente con la politica stessa; in ogni caso, ai fini dell'esclusione, la remunerazione assegnata deve essere quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
2. le operazioni ordinarie di minor rilevanza purché la delibera contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione;
3. le operazioni di importo esiguo.

Operazioni con Esponenti bancari (articolo 136 TUB)

Si tratta delle operazioni con soggetti collegati rientranti nella definizione di “Esponenti bancari” e alle quali si applica la disciplina prevista dall’articolo 136 del TUB.

Articolo 4 (Amministratori indipendenti)

Ai fini del presente Regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 31 dello Statuto sociale e dall’art. 13 del Regolamento adottato con Decreto del MEF n. 169 del 23 novembre 2020 in attuazione dell’art. 26 del TUB.

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente Regolamento in capo agli Amministratori indipendenti il Consiglio di amministrazione ha istituito al proprio interno un apposito Comitato composto da tre Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui un membro del Comitato sia assente, così come nel caso in cui un membro sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’articolo 2391 c.c., limitatamente a tale operazione è sostituito dall’Amministratore indipendente, non componente il Comitato, più anziano di età che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’articolo 2391 c.c.; qualora non sia possibile la sostituzione, il Comitato sarà validamente costituito da due Amministratori indipendenti, ad eccezione del caso in cui l’operazione sia di maggiore rilevanza, per la quale è sempre necessaria la presenza di almeno tre Amministratori indipendenti.

Articolo 5 (Procedura per la delibera di operazioni di minore rilevanza)

La procedura si applica per le operazioni di minore rilevanza (anche per quelle di maggiore rilevanza in virtù del rinvio operato all’articolo successivo) che non rientrino tra le operazioni escluse; la procedura si articola nei seguenti punti:

Fase pre-deliberativa

La documentazione riguardante la delibera dell’operazione con soggetti collegati deve essere fornita con congruo anticipo sia al Comitato degli Indipendenti sia al Consiglio di amministrazione; tale documentazione deve contenere informazioni complete ed adeguate circa la natura della correlazione/connessione, il tipo di operazione, i termini e le condizioni temporali ed economiche per il compimento dell’operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all’operazione e gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell’operazione.

Se del caso, il Comitato degli Indipendenti può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. L'indipendenza degli esperti è verificata preventivamente dallo stesso Comitato tenendo conto di quanto indicato nell'allegato 4 al Regolamento Consob.

Il Comitato degli Indipendenti esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e rappresenta eventuali lacune ed incertezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare; il parere dovrà essere espresso mediante compilazione e sottoscrizione del modulo all'uopo predisposto e riportato in allegato al presente Regolamento (*allegato 2*).

Fase deliberativa

Le delibere riguardanti operazioni con soggetti collegati sono sempre di competenza del Consiglio di amministrazione, che ha l'obbligo di motivare l'interesse della Banca al compimento dell'operazione e la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; dovranno essere esplicitate le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato e ciò dovrà essere supportato dalla documentazione a corredo della delibera.

Il parere del Comitato degli Indipendenti è allegato al verbale della riunione del comitato e viene riportato nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione. Il facsimile di verbale è presente in *allegato 2*.

Nel caso di parere negativo del Comitato degli Indipendenti dovranno essere espletati gli appositi obblighi informativi di cui al Regolamento Consob (articolo 7, comma 1, lettera g) e la delibera dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Articolo 6

(Procedura per la delibera delle operazioni di maggiore rilevanza)

Per le operazioni di maggiore rilevanza oltre a quanto richiesto dal precedente articolo 5, è necessario attivare le seguenti procedure:

1. ***Fase pre-deliberativa:*** il Comitato degli Indipendenti deve ricevere, per il tramite del Direttore generale, un'informativa completa e tempestiva anche con riferimento allo svolgimento delle trattative e all'attività istruttoria e può richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

2. **Fase deliberativa:** in presenza di un parere negativo o condizionato del Comitato degli Indipendenti deve essere richiesto un parere preventivo anche al Collegio sindacale, cui pertanto va resa congrua informativa; al parere del Collegio si applicano le disposizioni dettate per il parere del Comitato di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7 (Procedura per la delibera di operazioni escluse)

Per le operazioni escluse, come definite all'articolo 3, non trova applicazione la procedura prevista dal presente Regolamento.

Articolo 8 (Procedura per la delibera di operazioni con Esponenti bancari)

Per quanto riguarda la deliberazione di operazioni attratte dalla disciplina ex articolo 136 TUB, oltre alle formalità richieste da quest'ultimo, è richiesto che:

1. si applichino le disposizioni dettate dagli articoli 5 e 6 in materia di fase pre-deliberativa;
2. qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta per il Consiglio di amministrazione ed il Comitato degli Indipendenti contenga oggettivi elementi di riscontro;
3. i verbali di deliberazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; dovranno essere esplicitate le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato e ciò dovrà essere supportato dalla documentazione a corredo della delibera.

Articolo 9 (Obblighi informativi)

Il presente Regolamento è pubblicato senza indugio sul sito internet della Banca a cura dell'Ufficio Segreteria e Legale.

Nella relazione annuale sulla gestione la Banca pubblicizza il presente Regolamento, anche mediante riferimento al sito internet.

La Banca predispone il documento informativo di cui all'allegato 4 del Regolamento Consob nei seguenti casi:

1. per le operazioni di maggiore rilevanza, anche per effetto del cumulo di più operazioni, non rientranti nella definizione di operazioni ordinarie;

2. per le operazioni di maggiore rilevanza, anche per effetto del cumulo di più operazioni, rientranti nel perimetro di applicazione dell'articolo 136 TUB.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Consob (articolo 5); lo stesso dovrà essere inoltrato alla Consob nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.

Per le operazioni con soggetti collegati, non rientranti nella definizione di operazioni escluse, sono stabiliti i seguenti obblighi informativi:

1. una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni; tale informativa sarà predisposta a cura dell'Ufficio Bilancio e Segnalazioni;
2. nel caso di operazioni approvate con il parere negativo del Comitato degli Indipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob;
3. le operazioni di maggiore rilevanza, approvate con parere negativo del Comitato degli Indipendenti, sono portate, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Per le operazioni ordinarie di minore rilevanza, le quali, ai sensi del precedente articolo 3, non rientrano nell'applicazione dell'articolo 136 TUB, l'Ufficio Bilancio e Segnalazioni inoltra con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, un report contenente tutte le informazioni atte a consentirne un adeguato monitoraggio.

Per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza, le quali, ai sensi del precedente articolo 3, non rientrano nell'applicazione dell'articolo 136 TUB, la Banca deroga agli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob; è comunque necessario:

1. comunicare alla Consob ed al Comitato degli Indipendenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelli di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
2. indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi della deroga agli obblighi informativi.

L'Ufficio Segreteria e Legale garantisce l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 10 **(Operazioni di credito verso personale più rilevante)**

Sebbene non rientrante nella definizione di soggetti collegati, il “Personale più rilevante”, come definito dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia, deve dichiarare ogni situazione di interesse nelle operazioni di credito. Qualora il personale più rilevante di cui al periodo precedente sia controparte o abbia interessi nell’operazione, vengono meno le ordinarie deleghe in materia di gestione del rapporto (concessione, autorizzazione allo sconfinamento, passaggio a contenzioso etc.); le operazioni della specie verranno rimesse all’organo di livello superiore.

Articolo 11 **(Controlli interni)**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante delle procedure deliberative stabilite dalle Disposizioni delle Autorità e dal presente Regolamento.

La Banca ha stabilito che alle funzioni di controllo vengano attribuiti i compiti di seguito descritti:

Funzione di Risk Management: predispone specifiche analisi e report per il Direttore generale e per gli Organi aziendali idonei a consentire il monitoraggio di quanto prescritto dal presente Regolamento.

Funzione di Compliance: verifica nel continuo che le procedure descritte dal presente Regolamento siano idonee ad assicurare il rispetto di quanto prescritto dalla normativa esterna ed interna di riferimento.

Funzione di Revisione Interna: verifica l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, segnalando tempestivamente eventuali anomalie agli Organi aziendali ed al Direttore generale; propongono eventuali modifiche ai presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca.

Collegio sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all’Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori ed il Direttore generale informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si riferiscono alla struttura e all'operatività attuali della Banca.


Le modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione delle mutate condizioni della struttura e dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale.


Il presente Regolamento è sottoposto a revisione almeno annuale.


Articolo 13
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2024 abrogando e sostituendo il "Regolamento operazioni con soggetti collegati" approvato con delibera del Consiglio di amministrazione il 23 ottobre 2023.

Allegato 1 - Sintesi grafica delle operazioni con
soggetti collegati







Allegato 2 – Verbale di riunione del Comitato degli
Amministratori Indipendenti e Modulo “Parere del
Comitato degli Amministratori Indipendenti”

VERBALE N. ____ / ____
DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
DELLA BANCA POPOLARE DI CORTONA

Cortona li _____

In data odierna il Comitato degli Amministratori Indipendenti della Banca Popolare di Cortona, composto dagli Amministratori

Dott. _____,

Dott. _____,

Dott. _____,

si è riunito al fine di analizzare le operazioni effettuate dalla banca con i seguenti soggetti collegati:

CAG _____,

CAG _____,

CAG _____,

al fine di rilasciare il proprio parere in ordine all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché in ordine alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In allegato al presente verbale è riportato il dettaglio di ciascuna operazione analizzata con il relativo parere.

.....
(Firma)

.....
(Firma)

.....
(Firma)

PARERE DEL "COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI"

CAG Richiedente	
Nome e Cognome Richiedente	
Natura correlazione/connessione	
Nome e Cognome Esponente aziendale connesso	
Identificativo operazione	
Tipo operazione (es. Mutuo, piccolo prestito, PCT, ecc.)	
Importo operazione	
Durata operazione	
Condizioni economiche da applicare	

Il "Comitato degli Amministratori Indipendenti" della Banca Popolare di Cortona SCpA,

composto dai Sottoscritti,
,

Rilevato che:

- per l'operazione in oggetto sussiste una causa di potenziale conflitto di interesse,
- sulla base delle informazioni e della documentazione ricevuta risulta che si tratta di:

OPERAZIONE RIENTRANTE NELL'ORDINARIO ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLA BANCA Sì NO
 (Le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB sono considerate **sempre non ordinarie**)

OPERAZIONE DA PORRE IN ESSERE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD Sì NO

Qualora si tratti di operazioni da porre in essere a condizioni di mercato o standard fornire elementi di riscontro. Qualora le condizioni non risultino in linea con quelle di mercato o standard esplicitare i motivi dello scostamento desumibili dalla documentazione raccolta.

- l'operazione, anche in considerazione delle garanzie offerte, potrebbe generare rischi ulteriori o superiori a quelli che si genererebbero dalla medesima operazione qualora posta in essere da un cliente ordinario Sì NO

Qualora si sia risposto "Sì" alla domanda di cui sopra, occorre indicare sinteticamente i ulteriori o superiori rischi rilevati.

Considerato che,

- NON È STATO NECESSARIO RICHIEDERE L'INTERVENTO DI ESPERTI INDIPENDENTI ESTERNI
- ABBIAMO RICHiesto L'INTERVENTO DI ESPERTI INDIPENDENTI ESTERNI LA CUI RELAZIONE È ALLEGATA AL PRESENTE PARERE
- NON ABBIAMO RILEVATO LACUNE O INCERTEZZE NELLA FASE PRE-DELIBERATIVA
- ABBIAMO RILEVATO LE SEGUENTI LACUNE/INCERTEZZE NELLA FASE PRE-DELIBERATIVA

In ordine all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché in ordine alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni,

Esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Cortona,.....

.....
(Firma)

.....
(Firma)

.....
(Firma)